



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Nel procedimento ex art.2189 terzo comma cc iscritto al n. r.g. **98/2010** promosso da:

AVV. UMBERTO FANTIGROSSI

NEI CONFRONTI DI

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Giudice del registro

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 dicembre 2010;

OSSERVA

Il **ricorrente avv. UMBERTO FANTIGROSSI** ha chiesto ex art. 2189 terzo comma cc, con atto depositato il 16.11.2010, che, contrariamente a quanto rifiutato dal Conservatore del Registro delle Imprese con provvedimento del 9.11.2010, sia disposta l'iscrizione nel Registro delle Imprese della propria domanda giudiziale di rivendicazione ex art.948 cc della quota di euro 45.566,00 pari al 99,5%, del capitale della srl AZIENDA AGRICOLA MONTE ROMOLO, richiamando al riguardo precedenti giurisprudenziali tesi a colmare "*le lacune in materia di pubblicità commerciale*", lacune di per sé comportanti "*un vizio di disciplina in materia di pubblicità commerciale per disparità di trattamento rispetto ad altri beni mobili trascrivibili in pubblici registri*" ed affermando quindi la necessità di una interpretazione estensiva della disciplina in materia, anche ad evitare -come precisato in udienza- contrasti con la normativa sovranazionale e in particolare con l'art.17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il **Conservatore del Registro delle Imprese** con memoria depositata all'udienza ha ribadito la correttezza del rifiuto già disposto, in riferimento sia al principio di tipicità delle iscrizioni ex art.2188 cc, sia all'univoco significato del silenzio del legislatore quanto alla iscrivibilità delle domande giudiziali inerenti la titolarità di quote di srl, rilevando che la quota di srl rappresenta un "*bene mobile non iscritto in pubblico registro*".

Ad avviso di questo Giudice del Registro delle Imprese, **il ricorso va accolto** sulla scorta della preferibile interpretazione della disciplina vigente: conclusione questa alla quale, del resto, sembra pervenire -sia pure con diversi ordini di motivazione- buona parte dei precedenti giurisprudenziali editi sul punto ¹.

¹ Nel senso della iscrivibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto la titolarità di quote di srl:

- Tribunale di Alessandria 27.1.2010, in *Le Società 2010*, n.7, p.829, in difforme avviso rispetto al provvedimento del Giudice del registro;
 - Giudice del registro Tribunale di Oristano, 10.5.2007, in *Giur. comm. 2008*, II, 908;
 - Giudice del registro Tribunale di Ferrara 9.5.2005, in *Le Società 2006*, n.4, 488;
 - Tribunale di Rovigo, 11.2.2004, in *Dir. Fall. 2004*, II, 617, in difforme avviso rispetto al provvedimento del Giudice del registro;
- nonchè, nel vigore della disciplina previgente la riforma del diritto societario:
- Tribunale Milano 8.3/4.4.2001, in *Le Società 2002*, n.1, 77, in difforme avviso rispetto al provvedimento del Giudice del registro;
 - Giudice del registro Tribunale di Perugia 25.2.2002, in *Le Società 2002*, n.8, 1008.

Al riguardo va infatti rilevato che il rifiuto della iscrizione è stato motivato dal Conservatore sul duplice presupposto:

- del principio di tassatività delle iscrizioni, ricavabile dalla disposizione di cui al primo comma dell'art.2188 cc (secondo la quale il Registro delle Imprese è deputato a ricevere "le iscrizioni previste dalla legge"),
- e della mancanza di una espressa previsione di iscrivibilità delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di srl nonché del correlativo effetto c.d. prenotativo (tipico della pubblicità immobiliare ex artt. 2644 2652 cc),
 - in particolare l'art.2470 cc limitandosi a prescrivere al secondo comma l'iscrizione (*rectius* il deposito, prodromico alla iscrizione) dell'atto di trasferimento di tali quote, senza fare alcuna menzione delle domande giudiziali inerenti la titolarità di quote di srl,
 - nonché a regolare al terzo comma la soluzione del conflitto tra più titolari di diritti incompatibili sulla stessa quota, risolvendo tale conflitto in favore di chi abbia per primo "effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese",

cosicché, va aggiunto sviluppando l'argomentazione del Conservatore, non sarebbe possibile individuare una specifica disciplina normativa corrispondente a quella prevista in materia di pubblicità immobiliare e di pubblicità relativa ai beni mobili elencati nell'art.2683 cc, tali discipline a loro volta non essendo poi applicabili analogicamente alla pubblicità commerciale, dato il loro carattere di norma speciale e dato il tenore dell'art.2696 cc, il quale, per i beni mobili "registrati" diversi da quelli richiamati dall'art.2683 cc, dispone che "si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano" e, dunque, rinvia al punto di partenza, ovvero sia appunto alla disciplina specifica ex art.2470 cc².

Tali motivazioni del rifiuto di iscrizione -pur risultando per ciascun passaggio di per sé condivisibili- non paiono peraltro determinanti a questo giudice, potendo le stesse essere tutte superate ove si osservi:

- che il principio di tassatività delle iscrizioni va conciliato con il principio di completezza, ricostruibile alla luce dell'intera *ratio* del sistema di pubblicità commerciale di cui al Registro delle Imprese, principio il quale comporta che siano iscrivibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione³,
- così potendo darsi luogo ad una interpretazione (non analogica delle norme in materia di pubblicità immobiliare ma) estensiva della disciplina ex art.2470 cc,
- in particolare attribuendosi al termine "atto di trasferimento" contenuto nell'art.2470 cc un significato funzionale alla *ratio* di trasparenza nella circolazione delle quote di srl sottesa al sistema della pubblicità commerciale e, quindi,
- un significato che includa ogni vicenda di tali quote,
- a partire da quelle comunque comportanti acquisizione della disponibilità totale o parziale delle stesse quote in capo ad un soggetto

² Per tale condivisibile lettura della norma ex art.2696 cfr. Giudice del registro Tribunale Trento 1.2.2010, inedito.

Non pare invece condivisibile la diversa lettura di cui in particolare a Tribunale di Alessandria 27.1.2010 *cit.*, secondo il quale proprio la norma ex art.2696 cc consentirebbe l'applicazione -anche per i beni mobili registrati diversi da quelli indicati nell'art.2683 cc- della disciplina di cui all'art.2690 cc, trattandosi di interpretazione che non pare ancorata al testuale tenore della norma.

³ Cfr. in tal senso in particolare Tribunale Rovigo 11.2.2004 *cit.*.

- (come nel caso di sentenze accertanti l'avvenuto trasferimento ovvero nel caso di atti costitutivi modificativi od estintivi di diritti di pegno od usufrutto, atti tutti che lo stesso Conservatore reputa nella sua memoria iscrivibili),
- fino a giungere alle vicende comunque suscettibili di comportare acquisizione della disponibilità totale o parziale delle medesime da parte di uno o più soggetti in quanto prodromiche a tale acquisizione, quali appunto le domande giudiziali relative alla titolarità di quote.

In base a tale interpretazione estensiva deve quindi concludersi per l'iscrivibilità nel Registro delle Imprese di domande quali quella di rivendica di cui al ricorso ex art.2189 cc in esame.

Conclusione questa che appare poi assorbente -nella presente sede di ricorso ex art.2189 cc- rispetto ad ogni altra questione circa gli effetti di tale iscrivibilità⁴,

- in particolare essendo qui irrilevante determinare se alla iscrizione della domanda giudiziale possano conseguire
 - effetti "prenotativi" analoghi a quelli previsti in materia di pubblicità immobiliare (e di pubblicità dei beni mobili registrati di cui all'art.2683 cc)
 - ovvero gli effetti di pubblicità tipici del Registro delle Imprese ex art.2193 cc (effetti questi, si osservi, comunque suscettibili di rilevanza ex art.2470 cc terzo comma, dato il richiamo ivi contenuto alla "buona fede" dell'acquirente),
- tale valutazione essendo invece da demandare alla sede contenziosa nel caso di effettivo conflitto tra l'iscrivente la domanda giudiziale e l'avente causa dal convenuto nel processo cui si riferisce l'iscrizione⁵.

Per i motivi fin qui indicati deve dunque ordinarsi la iscrizione richiesta dal ricorrente.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso di cui sopra, ordina la iscrizione nel Registro delle Imprese rifiutata dal Conservatore di Milano con provvedimento del 9.11.2010 prot. n.85008.

Milano, 22 dicembre 2010.

Il Giudice del Registro delle Imprese
Elena Riva Crugnola

⁴ Cfr. nello stesso senso Tribunale Rovigo 11.2.2004 *cit.*.

⁵ Sede contenziosa nella quale potrà anche essere valutata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente con riferimento al deteriore trattamento che una soluzione negativa (quanto alla configurabilità dell'effetto prenotativo della iscrizione della domanda giudiziale) comporterebbe per il rivendicante la proprietà di una quota di srl rispetto al trattamento espressamente riservato dalla legge al rivendicante la proprietà di beni immobili o di beni mobili registrati indicati nell'art.2683 cc: riguardo a tale questione di legittimità costituzionale va qui solo precisato che non appare condivisibile la conclusione di manifesta infondatezza seguita dal Conservatore, trattandosi di conclusione fondata sul carattere di "bene mobile non registrato" della quota di srl, carattere a sua volta affermato dal Conservatore tramite il richiamo a risalenti pronunce, da considerare oggi superate in riferimento alla evoluzione normativa in particolare di cui al nuovo testo del terzo comma dell'art.2470 cc, secondo il quale, come si è già detto, l'opponibilità della vendita dipende dalla formalità della iscrizione (cfr. su tale punto, ad es. Tribunale di Modena, 24/28.2.2006, inedita e prodotta in udienza dal ricorrente).